



Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 (*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124*), per iniziare l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza.

Con un Accordo il 22 febbraio 2018 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sono stati approvati nuovi moduli relativi a:

- commercio all'ingrosso (alimentare e non alimentare)
- facchinaggio
- imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
- agenzie di affari di competenza del Comune

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, **hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 aprile 2018 i moduli unificati e standardizzati**, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 31 marzo 2018 (con le modalità previste dall'articolo 1).

La Regione Puglia con determinazioni del dirigente sezione attività economiche artigianali e commerciali 13 marzo 2018, n. 34 e 35 ha approvato i moduli unificati e standardizzati di cui all'accordo sancito nella Conferenza Unificata n. 18/CU del 22 febbraio 2018, prevedendo che l'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento o il rinvio (link) al sito regionale <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/attivitaeconomiche> dove è pubblicata la modulistica regionale.

La Tabella A del D.Lgs. 222/2016 riporta l'elenco delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio e delle attività assimilabili, dell'edilizia e dell'ambiente ed in particolare:

- SCIA presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di commercio, o direttamente alla Camera di commercio
- **in caso di avvio dell'ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE**
SCIA Condizionata alla quale deve essere allegata anche la *Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle emissioni in atmosfera*.
L'attività non può essere iniziata prima del rilascio della prescritta autorizzazione.

Inoltre deve essere allegata l'attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; ovvero l'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere assolto in modalità virtuale o tramite @bollo.



Ufficio del Registro delle imprese
Ufficio per l'artigianato

Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Modalità operativa

La SCIA unica o condizionata per l'avvio delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione deve essere presentata per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica (DIRE, Fedra o altri applicativi compatibili).

La SCIA Unica o condizionata verrà inoltrata al SUAP comunale territorialmente competente, il quale provvederà ad inviarla al Servizio comunale ed agli Enti terzi competenti a svolgere le specifiche attività amministrative di controllo di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n.241, in virtù delle specifiche disposizioni normative de settore sottese a ciascuna segnalazione.

Si precisa che l'inizio della suddetta attività deve essere contestuale all'invio della pratica all'Ufficio, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e succ. mod..

La verifica dei requisiti tecnico professionali è di competenza della Camera di commercio/Albo artigiani.

Requisiti per lo svolgimento delle attività di pulizia

Dal 2 febbraio 2007, con l'entrata in vigore del D.L. n. 7, del 31 gennaio 2007, l'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione non è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, cioè dei requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale da parte di un preposto, mentre continua ad essere richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.

L'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è subordinato al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale (previsti dall'art. 2 del D.M. 274/97) e di onorabilità.

Il requisito della capacità economico-finanziaria è posseduto al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

- iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d'opera;
- assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori.

Attività di pulizia e disinfezione

L'esercizio di attività di pulizia e/o disinfezione non richiede l'indicazione di un preposto alla gestione tecnica, né il possesso di requisiti professionali.

Attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Il requisito della capacità tecnico-professionale è riconosciuto con la preposizione alla gestione tecnica di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto di immedesimazione (essere titolare, socio operante,



Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

amministratore, dipendente, collaboratore familiare, institore). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25.06.2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

Nel caso di impresa artigiana, si rammenta che l'imprenditore individuale/socio/legale rappresentate devono essere in possesso personalmente del requisito professionale.

Tale soggetto deve essere dotato di uno dei seguenti requisiti:

- assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività all'interno di imprese del settore per almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
- attestato di qualifica a carattere tecnico o diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica o diploma universitario/di laurea in materie attinenti l'attività (si ritiene idoneo il corso professionale il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l'esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche).

I requisiti di onorabilità sono previsti dall'art. 2 della Legge n. 82/94 e devono essere posseduti dal titolare, institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di società di persone, dai soci accomandatari della s.a.s., dai componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali, cooperative e consorzi.

Ai sensi della normativa vigente sulla base di quanto dichiarato verranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni rese e, qualora, emerge la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000) e si procederà all'inoltro degli atti alla competente Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

L'Ufficio procederà alla verifica dell'insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia) per i soggetti indicati all'art. 2 del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998.

Pertanto, si raccomanda di procedere con le opportune verifiche prima della sottoscrizione dei moduli autocertificativi.

Tabella A del D.Lgs. 222/2016

14 Altre attività

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Impresa di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione	SCIA	La SCIA va presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di commercio, o direttamente alla Camera di commercio	D.L. n.7/2007, convertito con L. n.40/2007, art. 10, c.3 D.P.R. N.558/1999, art.7 D.Lgs n.112/1998, art.22, c.3, lett.b) D.M. n.274/1997 L. n.82/1994